



COMUNE DI SPORMAGGIORE

PROVINCIA DI TRENTO

Codice ente 022180	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. 13 in data: 19/04/2021	
Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA Ordinaria DI 1 CONVOCAZIONE - SEDUTA Pubblica

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2021-2023 DEL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021-2023.**

L'anno duemilaventuno addì diciannove del mese di Aprile alle ore 20:30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati ai termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1 - POMAROLLI MIRCO	Presente	Presidente
2 - FLORIANI ERMES	Presente	Consigliere
3 - CICCOLINI MASSIMO	Presente	Consigliere
4 - BERTO' SARA	Presente	Consigliere
5 - ENDRIZZI MARCELLO	Presente	Consigliere
6 - RAMPANELLI LUCA	Presente	Consigliere
7 - PEZZI TIZIANA	Presente	Consigliere
8 - ZENI ARDUINO	Presente	Consigliere
9 - ZENI MARCELLO	Presente	Consigliere
10 - ZENI MARIA CECILIA	Presente	Consigliere
11 - LOCHNER PAOLO	Presente	Consigliere
12 - PEZZI ALESSANDRO	Presente	Consigliere
13 - ZENI RENATO	Presente	Consigliere
14 - AGOSTINI MARINA	Assente	Consigliere
15 - LORANDINI MARCO	Presente	Consigliere

Totale presenti: 14

Totale assenti: 1

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA GIORDANI FEDERICA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. POMAROLLI MIRCO nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

P A R E R I P R E V E N T I V I

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali Regione T.A.A. approvato con L.R. 03/05/2018 n. 2 e s.m. sulla presente proposta di deliberazione si esprime

PARERE FAVOREVOLE

Lì, 09/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Tanel rag. Diego

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime:

In ordine alla regolarità tecnico - amministrativa:

PARERE FAVOREVOLE

Parere reso , ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali Regione T.A.A..

Lì, 09/04/2021

UFFICIO SEGRETERIA
F.to Tanel rag. Diego

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che “in relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L.

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Visto il comma 1 dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 il quale prevede che “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”.

Richiamato l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, “i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”.

Visto che il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, prevede all'articolo 106, comma 3 bis la modifica dell'articolo 107, comma 2 del decreto legge 18/2020 aveva stabilito che per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 fosse differito al 31 gennaio 2021.

Preso atto che il decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale Serie Generale n. 13 del 18/01/2021, ha prorogato ulteriormente il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021 – 2023 degli enti locali al 31 marzo 2021.

Precisato che con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2020, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali fissa il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021 – 2023 dei comuni trentini in conformità a quello stabilito dalla normativa nazionale, prevedendo in caso di proroga l'autorizzazione all'esercizio provvisorio fino al medesimo termine.

Riscontrato che il Decreto legge “Sostegni” approvato il 19 marzo 2021 dal Consiglio dei Ministri prevede al comma 4 dell'articolo 30 la proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2021.

Preso atto che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa.

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

Considerato che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza.

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”, all'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi.

Dato atto inoltre che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2021-2023;

Dato atto che il Documento Unico di Programmazione comprende la programmazione dei lavori pubblici, come disciplinata dall'art. 13 della L.P. 36/1993 e dalla Delibera della Giunta Provinciale n. 106/2002, i cui schemi sono integrati da una nuova scheda relativa alle opere in corso di esecuzione.

Dato atto che il comma 816, art. 1 della L. 27.12.2019, n. 160 ha stabilito che a decorrere dal 01.01.2021, è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

Rilevata la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione

pubblicitaria, detto anche canone unico patrimoniale di cui al comma 816 e seguenti dell'art. 1 della L. 160/2019;

Considerato che la normativa sopracitata ha stabilito la soppressione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all' articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di data odierna relativa all'approvazione del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito con l'art. 1, comma 816 della l. 27.12.2019, n. 160 e delle relative tariffe;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di data odierna relativa all'approvazione delle modifiche al Regolamento per l'applicazione della tariffa per la raccolta rifiuti;

Considerato che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., le deliberazioni relative a tariffe, aliquote d'imposta, eventuali maggiori detrazioni, variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, costituiscono uno degli allegati al Bilancio di previsione.

Tenuto conto che le previsioni di entrata di natura tariffaria relative al servizio pubblico di acquedotto e al servizio di fognatura, sono state determinate sulla base delle delibere della Giunta comunale n. 13 e n. 14 del 25.03.2021, con le quali sono state approvate le relative tariffe che consentono la copertura del costo dei servizi.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di data odierna relativa all'approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) e delle tariffe per la raccolta rifiuti per l'anno 2021;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Dato atto che la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) ha abrogato i vincoli di finanza pubblica e già in fase previsionale, gli enti dovranno rispettare solo gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile ovvero dal D.lgs. 118/2011 e dal D.lgs. 267/2000.

Visto il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, al Bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 18.03.2021 con la quale è stato approvato lo schema del DUP 2021-2023 (Documento Unico di Programmazione), lo schema di Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2021-2023, la nota integrativa e il piano degli indicatori, al fine di presentarli al Consiglio Comunale in tempo utile per consentire l'approvazione definitiva dei medesimi.

Preso atto che al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 non è stato applicato alcun avanzo di amministrazione presunto ma solamente avanzo vincolato .

Atteso che nel Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 è stato iscritto il fondo di riserva nei limiti previsti dall'art. 166 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., sulla base delle indicazioni contenute nel D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati.

Vista la delibera consiliare n. 54 del 22.06.2020 esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2019.

Dato atto che il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ed allegati, nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri dell'organo consiliare, coerentemente con le tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità.

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione del Documento unico di programmazione (DUP) 2021-2023, del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, della nota integrativa al bilancio, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, e di tutti gli allegati previsti dalla normativa.

Visto il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 con le modifiche apportate dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6;

Visto il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 7 dd. 16.03.2018;

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il parere favorevole espresso dell'Organo di Revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023, relativi allegati e sulla proposta di DUP 2021-2023.

Acquisito il parere favorevole espresso, ai sensi degli artt. 185 e 187 della L.R. 03.05.2018 n. 2, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile.

Con n. 10 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Lochner Paolo, Pezzi Alessandro, Zeni Renato) e n. 1 astensioni (Lorandini Marco) legalmente espressi per appello nominale dai n. 14 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

- 1) Di approvare il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 (Allegato A) dando atto che nello stesso è compresa la programmazione in materia di lavori pubblici e gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente previsti dalla normativa in vigore.
- 2) Di approvare il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (Allegato B) unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del

D.Lgs. 118/2011 dal 2016 tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria, nelle risultanze finali che si riportano nel seguente prospetto:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	213.130,53								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		84.365,00			Disavanzo di amministrazione				
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità									
					Disavanzo derivante da debito autorizzato				
Fondo pluriennale vincolato									
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria e contributiva	300.607,49	299.250,00	299.250,00	299.250,00	Titolo 1 - Spese correnti	1.341.487,38	1.088.734,00	1.118.044,00	1.118.044,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	522.066,15	318.554,00	320.864,00	320.864,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	656.517,19	470.930,00	497.930,00	497.930,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.210.687,55	616.155,00	382.024,00	203.024,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.197.124,38	672.696,00	354.200,00	175.200,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie				
					- di cui fondo pluriennale vincolato				
Totale entrate finali.....	2.689.878,38	1.704.889,00	1.500.068,00	1.321.068,00	Totale spese finali.....	2.538.611,76	1.761.430,00	1.472.244,00	1.293.244,00
Titolo 6 - Accensione Prestiti					Titolo 4 - Rimborso Prestiti	55.647,58	27.824,00	27.824,00	27.824,00
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità				
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	728.256,20	676.750,00	676.750,00	676.750,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite	796.156,89	676.750,00	676.750,00	676.750,00
Totale titoli	3.568.134,58	2.531.639,00	2.326.818,00	2.147.818,00	Totale titoli	3.540.416,23	2.616.004,00	2.326.818,00	2.147.818,00
TOTALE COMPLESSIVO	3.781.265,11	2.616.004,00	2.326.818,00	2.147.818,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.540.416,23	2.616.004,00	2.326.818,00	2.147.818,00
Fondo di cassa finale presunto	240.848,88								

- 3) Di approvare la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (Allegato C).
- 4) di dare atto che al Bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.
- 5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 174, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”.
- 6) di approvare il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, accluso al bilancio di previsione finanziario 2021-2023.
- 7) di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP).
- 8) di dare atto che successivamente all'approvazione del bilancio la Giunta comunale definirà il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2021-2023.
- 9) di prendere atto dell'iscrizione nel bilancio autorizzatorio del “fondo crediti di dubbia esigibilità”, del “fondo pluriennale vincolato” e di eventuali altri fondi e accantonamenti, con rinvio alle indicazioni fornite dal “DUP” e dalla “Nota Integrativa” per la definizione dei suddetti istituti.

- 10) di dichiarare, con n. 10 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Lochner Paolo, Pezzi Alessandro, Zeni Renato) e n. 1 astensioni (Lorandini Marco) legalmente espressi per appello nominale dai n. 14 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;
- 11) di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, 5° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvata con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to POMAROLLI MIRCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIORDANI FEDERICA

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D. Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).